



La garanzia nella vendita dei beni di consumo

La compravendita di beni mobili è uno dei campi del diritto in cui, a livello comunitario, è maggiormente sentita l'esigenza di tutelare l'acquirente e, in particolar modo, il consumatore-acquirente. Con tale spirito la Comunità Europea ha emanato la Direttiva 99/44/CE, finalizzata a garantire un adeguato standard di tutela a favore dei consumatori, assicurando loro il diritto a ricevere beni conformi alle previsioni contrattuali ed imponendo a produttori e distributori una corretta e trasparente formulazione delle informazioni circa le caratteristiche del bene offerto.

In linea con tali principi è il d.lgs. n.24/2002 che ha recepito nell'ordinamento interno la normativa comunitaria; delineando una tutela specifica e privilegiata a favore della persona fisica che acquista o utilizza beni per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale eventualmente svolta, allo scopo di realizzare una protezione speciale del consumatore, identificato come parte debole del rapporto giuridico ed economico.

Il Legislatore nazionale ha inteso, inoltre, fornire alla protezione del consumatore un maggior grado di unicità mediante l'emanazione del d.lgs n.206/2005 noto come "Il Codice del Consumo", che disciplina agli artt. Da 128 a 134 La garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo.

Garanzia legale e garanzia commerciale

Vi sono due tipi di garanzie.

La garanzia legale è quella derivante direttamente dalla legge ed applicabile a tutte le fattispecie di vendita di beni mobili a prescindere da una espressa pattuizione; impegna il venditore a consegnare beni conformi e funzionanti.

La garanzia commerciale è la garanzia offerta **volontariamente** dal produttore. Ha la sua fonte nel contratto di vendita e, a differenza della garanzia legale, non opera automaticamente ma solo ove sia espressamente prevista nelle clausole contrattuali, rimanendo comunque salve le norme relative alla garanzia legale.

Si ha **diritto** alla prima **sempre e comunque**, ma si può scegliere di avvalersi anche della seconda se più estesa. In poche parole, la garanzia offerta dalla "casa madre" è aggiuntiva e non sostitutiva di quella che la legge impone al venditore di darvi e può contenere limitazioni, durata e costi sui quali la legge non influisce.

La garanzia legale e la responsabilità del venditore

La norma fondamentale introdotta dalla direttiva 44/99/CE nel sistema delle garanzie legali, ripresa nella disciplina dettata dal codice del consumo, è quella della responsabilità diretta del venditore nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

Se il bene acquistato presenta un difetto di conformità o un vizio che esisteva già al momento della consegna del bene e che può manifestarsi anche in seguito, il consumatore acquirente deve rivolgersi direttamente al venditore comunicandogli tempestivamente i vizi, e comunque entro e non oltre due mesi dalla scoperta, per ottenere uno dei rimedi previsti dalla legge.

La responsabilità del venditore opera per un periodo di due anni dal momento dell'acquisto o meglio della avvenuta consegna.



Diritti del consumatore in caso di difetto di conformità o vizi del bene

In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto e quindi al rimborso del prezzo versato. Quindi, nel caso in cui il bene acquistato presenti un vizio, il venditore è tenuto a **ripararlo** o se impossibile in tempi ragionevoli o troppo oneroso, **sostituirlo**. Il rimedio è impossibile se ad es. si chiede la riparazione del bene ma non esistono più i pezzi di ricambio; è invece eccessivamente onerosa se il costo supera il valore del bene nuovo.



Riparazioni o sostituzioni

Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate **senza spese ed entro un congruo termine dalla richiesta** e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore lo ha acquistato.

In base a questo principio, il consumatore che chiede al venditore di riparare un bene o di sostituirlo, non deve sostenere alcuna spesa, né per spedizioni, né per mano d'opera, né per i materiali. Il rimedio scelto in caso di difetto del bene acquistato, deve essere, inoltre, realizzato in un tempo ragionevole. Se ad es. si acquista un condizionatore per fronteggiare una caldissima estate e la

riparazione scelta viene ultimata dopo quattro mesi, certamente il termine non è "congruo" e gli inconvenienti arrecati sono notevoli in quanto o si sarà dovuto sopportare il gran caldo, oppure si sarà sostenuto un nuovo esborso per l'acquisto di altro condizionatore. In questi casi il consumatore ha diritto a richiedere, a sua scelta, o una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto (cioè il venditore ritira il bene e restituisce il prezzo).

Consigli utili

- conservare per due anni dall'acquisto del bene lo scontrino: servirà per far valere la garanzia, sia legale che commerciale; fotocopiarlo, poiché potrebbe sbiadire;
- non intervenire mai personalmente o con tecnici di fiducia sul bene difettoso per cercare di ripararlo, ma rivolgersi solo al venditore;
- pretendere che il venditore (è un onere che ha per legge!) si occupi della consegna al centro assistenza del produttore e vi restituisca il bene riparato direttamente, rifiutando di essere semplicemente indirizzati all'assistenza. Se ciò non è possibile il venditore è tenuto a sostituire il bene.
- se il tecnico inviato dal venditore a casa dell'acquirente per la riparazione chiede delle somme per la mano d'opera o per il costo dei pezzi di ricambio, rifiutarsi di pagare, a meno che il danno non sia stato cagionato da uso improprio o usura del bene.